

Spazio riservato al protocollo

Fascicolo
Spazio riservato al Servizio Tributi

Al Comune di
San Benedetto del Tronto
Servizio Tributi

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
di cui all'art. 7 del Regolamento TARI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a, il | | / | | / | | | |
e residente a
in via , n.
recapito telefonico (obbligatorio) e-mail
codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DICHIARA CHE LE UNITA' IMMOBILIARI SOTTO RIPORTATE

Indirizzo (Via, Piazza, Contrada)	N°	Piano	Int.	Uso	Mq	Dati Catastali		
						Foglio	Particella	Sub.

SONO NELLA SEGUENTE CONDIZIONE:

TOTALMENTE PRIVI DI MOBILI E ARREDI

SI NO

IL DICHIARANTE

.....

TOTALMENTE PRIVI DI ALLACCI ALLE RETI (ACQUA/LUCE/GAS)

SI NO

IL DICHIARANTE

.....

DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000.

IL DICHIARANTE

.....

COMUNICA che ai fini del sopralluogo gli Accertatori Tributari effettueranno a verifica della dichiarazione prodotta, da concordare ed effettuare comunque entro 15 giorni, si rende disponibile il Sig/ra

..... al numero telefonico
.....;

DICHIARA di essere consapevole che nel caso dal sopralluogo dovesse essere riscontrato l'utilizzo dei locali, la presenza di mobilia o l'attivazione di utenze, la domanda prodotta non solo non verrà accolta ma:

- a norma del co. 4 art. 32 del Vigente regolamento IUC verrà comminata la sanzione amministrativa nella misura prevista da € 100,00 a € 500,00;
- a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 verrà avviata la procedura prevista nei casi di false dichiarazioni.

..... Il

IL DICHIARANTE

.....

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI ART. 5 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i post auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di un solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì al rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

PRONUNCIAMENTI NORMATIVI SUL TEMA

- **Ministero dell'Economia e Finanze:** non sono soggetti al pagamento le unità immobiliari prive di mobili e di allacci alle reti idriche e elettriche, che di fatto non vengono utilizzati;
- **Suprema Corte di Cassazione:** solo su immobile inagibile, inabitabile, diroccato non si paga la tassa rifiuti, sempreché il servizio sia istituito ed attivato (sentenze nn. 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010; ordinanza 1332 del 21 gennaio 2013);
- **Suprema Corte di Cassazione** Sentenza n° 23058/2019: box auto, autorimesse, cantine, depositi, garage sono soggetti al pagamento della tassa di rifiuti, anche se questi immobili non son allacciati alla rete elettrica. La mancata fornitura di energia elettrica non esclude la produzione di rifiuti durante le ore diurne. Il pagamento della tassa per questi immobili non viola il principio comunitario << chi inquina paga >>, poiché i locali e le aree frequentati da persone sono sempre produttivi di rifiuti;
- **Suprema Corte di Cassazione** Sentenza n° 10099/2021: sono soggette a tassazione TARI anche i locali abbandonati per volontà o esigenze soggettive del proprietario.